

**DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CERIMONIALE  
E DISCIPLINA DELLE PRECEDENZE  
TRA LE CARICHE PUBBLICHE**





DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CERIMONIALE  
E DISCIPLINA DELLE PRECEDENZE  
TRA LE CARICHE PUBBLICHE



*Torino, giugno 2006*



**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**-- DIPARTIMENTO DEL CERIMONIALE DI STATO --**

**DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CERIMONIALE**  
**E DISCIPLINA DELLE PRECEDENZE**  
**TRA LE CARICHE PUBBLICHE**

Roma, 14 aprile 2006

## **Il Presidente del Consiglio dei Ministri**

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n.400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 12 gennaio 1991, n.13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica e in particolare l'art. 2 concernente l'emanazione di atti nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

**VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

**CONSIDERATA** la necessità, segnalata anche dalle Amministrazioni statali, regionali e locali, di codificare e di conformare all'ordinamento giuridico – costituzionale le prassi in materia di cerimoniale, nonché l'esigenza di garantire la loro più generale e uniforme applicazione da parte degli organi pubblici, nel contesto delle incrementate relazioni nazionali e internazionali;

**VISTO** il testo di disposizioni elaborato dalla Commissione di studio, nominata in data 30 settembre 2002 e composta da rappresentanti degli Organi costituzionali;

**ACQUISITO** su tale testo l'assenso degli Uffici di Presidenza delle Giunte e dei Consigli delle Regioni e delle Province Autonome, espresso al termine degli incontri promossi d'intesa con il Dipartimento per gli Affari regionali;

**CONSIDERATO** che gli Organi costituzionali ai quali è stato fatto pervenire il testo non hanno ritenuto di avanzare suggerimenti integrativi ed acquisita l'intesa degli Organi dello Stato interessati;

### **D E C R E T A:**

sono emanate nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto, le disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche.

Roma, 14 aprile 2006

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

---

**DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CERIMONIALE  
E DISCIPLINA DELLE PRECEDENZE  
TRA LE CARICHE PUBBLICHE**

**CAPO I  
DELLE PRECEDENZE TRA LE CARICHE PUBBLICHE**

**SEZIONE PRIMA  
DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE E CRITERI GENERALI**

**Art. 1**

**(Ambito di applicazione)**

1. Le presenti disposizioni disciplinano le prescrizioni protocollari che regolano le cerimonie d'iniziativa dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di ogni altra autorità pubblica, nonché quelle alle quali prendano parte il Capo dello Stato ovvero, in forma ufficiale, autorità che rivestono cariche comprese rispettivamente nella prima categoria di cui all'art. 5 o nella categoria "A" di cui all'art. 9.

**Art. 2**

**(Cerimonie nazionali e cerimonie territoriali)**

1. Ai fini della presente disciplina:

- a) sono cerimonie nazionali quelle che hanno luogo in occasione di feste nazionali, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano, nonché le cerimonie alle quali sia presente il Capo dello Stato ovvero una delle autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui all'articolo 5;
- b) sono cerimonie territoriali quelle che non rientrano nella definizione di cui alla lettera a).

### Art. 3

#### (Cerimonie e relazioni internazionali)

1. Per le cerimonie che rivestono carattere internazionale, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano e, in ogni caso, in presenza di autorità straniere che rivestono cariche omologhe a quelle nazionali comprese nella prima categoria di cui all'articolo 5, si applica l'ordine di precedenza stabilito dallo stesso articolo 5.
2. In occasione di visite di Stato o ufficiali di autorità straniere, le prescrizioni del comma 1 possono essere integrate da determinazioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.
3. Nelle cerimonie territoriali che afferiscono a relazioni o rapporti intercorrenti tra Regioni e Stati esteri o enti territoriali interni a Stati esteri, in vista o a corollario, rispettivamente, di accordi o di intese tra gli stessi soggetti, si applicano, quanto alle precedenze tra le autorità, gli articoli 9 e 10, tenuti in considerazione, altresì, gli indirizzi in materia definiti dal Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

### Art. 4

#### (Criteri di precedenza tra le cariche)

1. L'ordine delle precedenze stabilisce la posizione assegnata ad ogni carica rispetto alle altre nell'ambito di una pubblica cerimonia, con ciò determinando il rango protocollare spettante a ciascuna di esse.
2. Le autorità che partecipano alle cerimonie oggetto della presente disciplina prendono posto nell'ordine stabilito e secondo le prescrizioni contenute negli articoli 5 e 9.
3. In assenza di diverse prescrizioni e ove non espressamente stabilito, per l'individuazione della posizione delle autorità non comprese negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9 si valutano la carica, l'incarico svolto, nonché il grado. Inoltre, costituiscono criteri ausiliari di determinazione dell'ordine: se riferiti alle istituzioni, l'anzianità di costituzione e l'ordine alfabetico; se riferiti al titolare, l'anzianità di assunzione della carica, l'ordine alfabetico nonché, da ultimo, l'anzianità anagrafica.

SEZIONE SECONDA  
PRECEDENZE NELLE CERIMONIE NAZIONALI

Art. 5

(Ordine nazionale di precedenza)

1. In occasione di cerimonie nazionali le autorità che rivestono cariche pubbliche prendono posto secondo l'ordine che segue. Sia nell'ambito di ciascuna categoria, sia all'interno delle singole posizioni, l'ordine di precedenza è quello espressamente fissato dall'ordine di successione tra le cariche.

**CARICHE**

**CODICE**

<b>Prima categoria</b>	
Presidenti delle due Camere (1)	A1
Presidente del Consiglio dei Ministri	A2
Presidente della Corte Costituzionale	A3
Presidenti emeriti della Repubblica (2)	A4
<b>Seconda categoria</b>	
Vice Presidenti delle due Camere (3)	B1
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri	B2
Vice Presidente della Corte Costituzionale	B3
Ministri (4), (6)	B4
Decano del Corpo diplomatico o, in assenza, Ambasciatore più anziano accreditato presso lo Stato italiano; Ambasciatore del paese cui la cerimonia si riferisce (5) e Ambasciatori d'Italia nella loro sede di titolarità	B5
Presidente della Giunta regionale, in sede, e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, in sede (6)	B6
Giudici costituzionali (7)	B7
Ambasciatori accreditati presso lo Stato italiano	B8
Presidente del Consiglio regionale, in sede, e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano, in sede	B9
Vice Ministri (4)	B10
Vice Presidente del Consiglio Superiore Magistratura	B11
Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione	B12
Presidente del CNEL	B13
Parlamentari membri degli Uffici di Presidenza delle due Camere (3)	B14
Sottosegretari di Stato (8)	B15
Presidente della Giunta regionale e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, fuori sede (9)	B16
Senatori a vita	B17

Presidenti di Gruppi parlamentari (3)	B18
Presidenti di Commissioni, Comitati e delegazioni parlamentari bicamerali (3)	B19
Presidenti di Giunte e Commissioni parlamentari (3)	B20
Presidente del Consiglio regionale e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano, fuori sede (10)	B21

<b>Terza categoria</b>	
Presidente del Consiglio di Stato	C1
Presidente della Corte dei conti	C2
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione	C3
Presidenti Autorità indipendenti (11); Governatore della Banca d'Italia	C4
Avvocato generale dello Stato	C5
Capo di Stato maggiore della Difesa	C6
Commissari straordinari del Governo (12)	C7
Membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo (13)	C8
Segretari generali della Presidenza della Repubblica, delle Camere, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte Costituzionale (14)	C9
Presidente Unioncamere	C10
Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei	C11
Presidente del CNR	C12

<b>Quarta categoria</b>	
Prefetto, in sede	D1
Sindaco, in sede (15)	D2
Presidente della Provincia, in sede	D3
Presidente della Corte di Appello, in sede	D4
Vescovo della Diocesi (16)	D5
Segretari generali dei Ministeri o equiparati (17)	D8
Capi Dipartimento ministeriale (tra essi precede il Capo della Polizia) (18)	D9
Ambasciatori d'Italia, titolari di rappresentanza diplomatica (19)	D10
Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, Comandante generale Arma Carabinieri e Segretario generale della Difesa	D11
Vice Presidenti Giunta e Consiglio regionale, in sede	D12
(Premi Nobel)	D13
Comandante generale Guardia di finanza, Tenenti generali e gradi corrispondenti delle altre Forze Armate con incarichi speciali comportanti il grado superiore funzionale	D14
Presidente del Consiglio di presidenza della Magistratura tributaria	D15
Vice Presidenti del Consiglio della Magistratura militare, del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti	D16

Presidente aggiunto Corte Suprema Cassazione, Procuratore generale aggiunto Corte Suprema Cassazione, Presidente Tribunale superiore acque pubbliche, Procuratore generale militare presso Corte Suprema Cassazione, Presidente aggiunto Consiglio di Stato, Presidente aggiunto e Procuratore generale Corte dei conti, Avvocato generale aggiunto dello Stato, Presidente Corte militare d'Appello, Presidente Commissione tributaria centrale	D17
Vice Presidenti CNEL	D18
(Presidenti o segretari nazionali non parlamentari dei partiti politici rappresentati in Parlamento) (20)	D19
(Presidente della Confindustria)	D20
(Segretari generali dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale)	D21
(Scienziati, umanisti, artisti di chiarissima fama)	D22
(Industriali di assoluta eminenza a livello nazionale)	D23
Presidenti nazionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCHEM)	D24
Ambasciatori di grado e qualifiche e gradi equiparati (21)	D25

<b>Quinta categoria</b>	
Assessori regionali, in sede	E1
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, in sede	E2
Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sede	E3
Rettore dell'Università, in sede	E4
Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura	E5
Componenti del Consiglio della Magistratura militare, dei Consigli di presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria	E6
Consoli di carriera	E7
Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane	E8
Comandanti generali della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, delle Capitanerie di Porto. Ispettori generali dell'Esercito e incarichi corrispondenti delle altre Forze Armate.	E9
Presidenti degli enti pubblici nazionali anche economici (22)	E10
Procuratore generale presso la Corte militare d' Appello	E11
Presidente del TAR o sua sezione staccata, in sede	E12
Presidenti della Sezione giurisdizionale regionale e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, in sede	E13
Presidente del Consiglio nazionale forense	E14
Presidenti dei Consigli superiori dei Ministeri e Presidente del Consiglio superiore delle Forze Armate	E15
Direttori di uffici statali interregionali e comandanti militari interregionali, in sede (23)	E16
Avvocato distrettuale dello Stato, in sede	E17
Cancelliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana	E18
Ordinario militare per l' Italia	E19
Membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in sede	E20

Presidenti di commissioni consiliari e giunte consiliari regionali, in sede	E21
Presidenti dei gruppi consiliari regionali, in sede	E22
Segretari generali Consiglio Supremo di Difesa, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione e Procura generale presso la Corte di Cassazione, CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Consiglio della Magistratura militare, Autorità Garanti Indipendenti e Avvocatura dello Stato	E23
Vice Segretari generali degli Organi costituzionali (24)	E24
Generali di Corpo d'Armata e qualifiche e gradi equiparati (23) (21)	E25

<b>Sesta categoria</b>	
Decorati di medaglia d' oro al Valore militare e al Valore civile	F1
Vice Segretari generali dei Ministeri	F2
Presidenti e direttori di agenzie governative	F3
Direttori generali titolari dei Ministeri	F4
Presidente del Consiglio comunale, in sede	F5
Presidente del Consiglio provinciale, in sede	F6
(Direttori generali degli enti pubblici nazionali anche economici)	F7
Procuratore regionale della Corte dei conti, in sede	F8
Presidente della Commissione tributaria regionale, in sede	F9
Presidente del Tribunale, in sede (25)	F10
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, in sede (26)	F11
Questore, in sede; Direttori regionali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari regionali (23), in sede	F12
Consiglieri regionali, in sede	F13
Garanti eletti dal Consiglio regionale, in sede; Difensore civico regionale, in sede	F14
Segretari generali della Giunta e del Consiglio regionale, in sede (27)	F15
Generali di Divisione e qualifiche e gradi equiparati (23) (21)	F16

<b>Settima categoria</b>	
Direttori provinciali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari provinciali, in sede (23)	G1
Presidenti degli ordini professionali nazionali	G2
Consoli onorari	G3
Presidenti delle associazioni nazionali combattentistiche e d'arma riconosciute dal Ministero della difesa	G4
Segretario generale Unioncamere	G5
Presidente del Magistrato per il Po; Presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche, in sede	G6
Presidente della Commissione tributaria provinciale, in sede	G7
Autorità portuale, Autorità di bacino, in sede	G8
Presidente di delegazione della Banca d'Italia, in sede	G9
Presidi di Facoltà universitarie, in sede	G10

Vice Sindaco; Vice Presidente della Provincia; Vice Presidenti del Consiglio provinciale e comunale, in sede	G11
Presidente della Comunità montana, in sede	G12
Assessori comunali e provinciali, in sede	G13
Difensore civico comunale e provinciale, in sede	G14
Segretario generale di Comune capoluogo e Segretario generale della Provincia, in sede	G15
Generali di Brigata e qualifiche e gradi equiparati (23) (21)	G16

## NOTE

- (1) Precede il più anziano di età. Seguono il Presidente del Consiglio dei Ministri all'estero, ovvero, sul territorio nazionale, quando questi intervenga rappresentando lo Stato in rapporti internazionali.
- (2) I Presidenti emeriti della Repubblica prendono il primo posto se delegati dal Capo dello Stato a rappresentarlo. Nel Palazzo del Quirinale i Presidenti emeriti presenti seguono immediatamente, in ordine di assunzione della carica, il Capo dello Stato (in eventuale alternanza con i Presidenti degli organi costituzionali dello Stato).
- (3) Secondo l'ordine risultante dalla determinazione delle Camere.
- (4) Secondo l'ordine di costituzione dei Ministeri: Affari esteri, Interno, Giustizia, Economia e finanze, Difesa, Istruzione, università e ricerca, Infrastrutture e trasporti, Attività produttive, Lavoro e politiche sociali, Beni e attività culturali, Ambiente e tutela del territorio, Politiche agricole e forestali, Comunicazioni, Salute, Ministri senza portafoglio nell'ordine alfabetico.
- (5) Nelle cerimonie internazionali afferenti il proprio paese l'Ambasciatore che intervenga in rappresentanza segue immediatamente il Ministro degli Affari Esteri o la carica che rappresenti lo Stato.
- (6) Il Presidente della Giunta regionale, in sede, precede i Ministri, fatta eccezione per il Ministro che intervenga in rappresentanza del Governo o in materia di propria competenza, ovvero quando sia presente il Capo dello Stato.
- (7) Qualora il Giudice costituzionale non intervenga in rappresentanza della Corte, su delega espressa del proprio Presidente.
- (8) I Sottosegretari di Stato seguono lo stesso ordine dei Ministeri (nota 4), tra essi precedono quelli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretario del Consiglio dei Ministri segue immediatamente i Ministri.
- (9) Tra essi precede il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
- (10) Tra essi precede il Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
- (11) Secondo l'ordine di istituzione: Comunicazioni; Sciopero nei servizi pubblici essenziali; Concorrenza e mercato; Energia elettrica e gas; Protezione dei dati personali; Vigilanza sui lavori pubblici; Commissione nazionale Società e borsa; Istituto di vigilanza per le assicurazioni private e di interesse collettivo.
- (12) Nominati dal Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 1988, su materie a carattere nazionale.
- (13) Se eletti nel collegio, precedono.
- (14) Quando è presente il rispettivo Presidente o un suo rappresentante prendono posto, di norma, in posizione funzionale.
- (15) Il Sindaco di Comune capoluogo, in sede, precede il Prefetto, salvo che questi partecipi in quanto delegato formalmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare il Governo.

- (16) La posizione del Vescovo può essere elevata in conformità di consolidate tradizioni locali. Ad esso possono essere equiparati, in eventi particolari, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti. Se Cardinale, prende il primo posto nella prima categoria, senza peraltro assumere la presidenza della cerimonia.
- (17) Il Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, negli eventi internazionali, segue immediatamente i Segretari generali degli Organi costituzionali nazionali.
- (18) Secondo l'ordine dei Ministeri; nei soli Dicasteri privi di Segretario Generale.
- (19) Qualora intervengano a cerimonie che riguardano lo Stato del loro accreditamento.
- (20) Se Parlamentari, precedono i membri degli Uffici di Presidenza delle due Camere, secondo l'ordine di consistenza delle rispettive rappresentanze.
- (21) Non titolari di carica già inclusa nel presente ordine.
- (22) Secondo l'ordine di costituzione dell'ente.
- (23) Le singole cariche prendono posto secondo l'ordine di qualifica o di grado e, a parità, secondo l'ordine dei Ministeri. Per le autorità militari e delle Forze dell'ordine, tra pari grado (ove non nota l'anzianità nel grado) il criterio di precedenza è dato per le cariche appartenenti alle Forze Armate dal seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri; per le cariche appartenenti alle Forze di Polizia dal seguente ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di porto e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I Direttori o i Comandanti di specialità nell'ambito delle Forze dell'ordine seguono tutti i loro pari grado con competenza generale. Per le cariche appartenenti a Forze che dipendono funzionalmente da più Amministrazioni la natura della loro partecipazione è determinata dalla qualità della cerimonia.
- (24) Quando è presente il relativo Presidente, in assenza del Segretario generale, prendono posto, di norma, in posizione funzionale. Se è presente, in qualità di rappresentante, il Vice Presidente, prendono posto in posizione funzionale senza, tuttavia, precedere gli appartenenti alla seconda categoria.
- (25) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Presidente della Corte d'Appello.
- (26) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello.
- (27) Ad essi sono equiparati il Segretario Generale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali.

## Art. 6

### (Ordine di precedenza tra i Ministri)

1. L'ordine protocollare dei Ministeri e dei rispettivi Ministri è determinato dalla data della istituzione del Ministero medesimo. I Ministeri accorpati prendono la posizione della loro componente più antica. La tenuta e l'aggiornamento dell'ordine sono curati dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. I Ministri senza portafoglio seguono i Ministri titolari di Dicastero; per essi vale l'ordine alfabetico.

3. L'ordine protocollare delle cariche politiche all'interno di ciascun Ministero è il seguente: Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario. I Vice Ministri e i Sottosegretari di Stato sono rispettivamente ordinati, nell'ambito di ciascun Dicastero, secondo il criterio alfabetico.

#### Art. 7

(Ordine di precedenza tra i Rappresentanti diplomatici)

1. L'ordine di precedenza tra i Rappresentanti diplomatici è regolato dal Cerimoniale diplomatico della Repubblica. Si fonda, di norma, sul rango del Capo missione e sulla sua anzianità di accreditamento presso lo Stato italiano.

#### Art. 8

(Rango delle cariche europee e straniere)

1. Ove non sia espressamente diversamente stabilito, le autorità europee e straniere che intervengano a pubbliche cerimonie seguono immediatamente le autorità italiane che rivestono cariche omologhe, salvi gli obblighi di cortesia e di reciprocità, nonché le eventuali indicazioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

2. I Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, della Commissione europea e della Corte di Giustizia dell'Unione europea, seguono immediatamente le cariche appartenenti alla prima categoria di cui all'articolo 5.

3. I Cardinali della Chiesa Cattolica e i Principi ereditari di Case regnanti hanno rango immediatamente seguente a quello del Presidente della Repubblica. Essi, tuttavia, non possono presiedere la cerimonia alla quale prendono parte.

SEZIONE TERZA  
PRECEDENZE NELLE CERIMONIE TERRITORIALI

Art. 9

(Ordine territoriale di precedenza)

1. In occasione di cerimonie territoriali le autorità che rivestono cariche pubbliche prendono posto secondo l'ordine che segue. Sia nell'ambito di ciascuna categoria, sia all'interno delle singole posizioni, l'ordine di precedenza è quello espressamente fissato dall'ordine di successione tra le cariche.

**CARICHE** **CODICE**

<b>Categoria A</b>	
Vicepresidenti ovvero altri rappresentanti ufficiali degli Organi costituzionali	1
Presidente della Giunta regionale e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano	2
Presidente del Consiglio regionale e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano	3
Ministri (1)	4
Vice Ministri e Sottosegretari di Stato	5
Membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo (2)	6
Sindaco (3)	7
Prefetto (4)	8
Presidente della Provincia	9
Presidente della Corte di Appello	10
Vescovo della Diocesi (5)	11

<b>Categoria B</b>	
Ambasciatori d'Italia, titolari di rappresentanza diplomatica (6)	12
Vice Presidenti Giunta e Consiglio regionale	13
(Premi Nobel)	14
Assessori regionali	15
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello	16
Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura	17
Rettore dell'Università	18
Membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale	19
Presidenti di commissioni consiliari e giunte consiliari regionali	20
Presidenti dei gruppi consiliari regionali	21
Consoli di carriera	22
Presidente del TAR o sua sezione staccata	23
Presidenti della Sezione giurisdizionale regionale e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti	24
(Scienziati, umanisti e artisti di chiarissima fama)	25
Direttori di uffici statali interregionali e comandanti militari interregionali (7)	26

Avvocato distrettuale dello Stato	27
Presidente del Consiglio comunale	28
Presidente del Consiglio provinciale	29
Generali di Corpo d'Armata e qualifiche e gradi equiparati (7) (11)	30

<b>Categoria C</b>	
Decorati di medaglia d' oro al V.M. e al V.C.	31
Consiglieri regionali	32
Presidenti regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCCEM)	33
Procuratore regionale della Corte dei conti	34
Presidente della Commissione tributaria regionale	35
Avvocato generale presso la Corte d' Appello	36
Presidente del Tribunale (8)	37
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale (9)	38
Questore; Direttori regionali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari regionali (7)	39
(Segretari regionali dei partiti politici rappresentati nel Consiglio regionale)	40
(Presidente regionale della Associazione Industriali) (10)	41
(Segretari regionali dei sindacati maggiormente rappresentativi in sede regionale)	42
(Industriali di assoluta eminenza a livello nazionale e regionale)	43
Garanti eletti dal Consiglio regionale; Difensore civico regionale	44
Segretari generali della Giunta e del Consiglio regionale	45
Generali di Divisione e qualifiche e gradi equiparati (7) (11)	46

<b>Categoria D</b>	
Direttori generali titolari degli uffici regionali centrali	47
Direttori provinciali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari provinciali, in sede (7)	48
Presidenti delle Province, fuori sede	49
Sindaci, fuori sede	50
Presidenti degli ordini professionali	51
Consoli onorari	52
Presidente del Magistrato per il Po; Presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche	53
Presidente della Commissione tributaria provinciale	54
Autorità portuale, Autorità di bacino	55
Presidente della Comunità montana	56
Direttore di delegazione della Banca d'Italia	57
Preside di Facoltà universitaria	58
Vice Sindaco; Vice Presidente della Provincia	59
Vice Presidente del Consiglio comunale e Vice Presidente del Consiglio provinciale	60
Assessori comunali	61
Assessori provinciali	62

Difensore civico comunale e provinciale	63
Segretario generale di Comune capoluogo e Segretario generale della Provincia	64
Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura	65
Generali di Brigata e qualifiche e gradi equiparati (7) (11)	66

<b>Categoria E</b>	
Presidenti delle ASL e delle agenzie regionali	67
Consiglieri comunali	68
Consiglieri provinciali	69
Professori ordinari di Università	70
Segretari comunali	71
Dirigenti direttori degli uffici comunali e provinciali	72
Colonnelli e qualifiche e gradi equiparati (7) (11)	73

## NOTE

- (1) In assenza di rappresentante ufficiale del Governo, il Ministro che intervenga in materia di propria competenza precede il Presidente della Giunta regionale.
- (2) Secondo i rispettivi incarichi. Gli eletti nel collegio precedono.
- (3) Se Sindaco di Comune capoluogo, precede i membri del Parlamento.
- (4) Il Prefetto ha sempre la precedenza sui Sindaci di Comuni non capoluogo. In assenza di Ministri e Sottosegretari, ove egli partecipi in quanto delegato dalla Presidenza dl Consiglio dei Ministri a rappresentare ufficialmente il Governo, precede il Sindaco del capoluogo e i membri del Parlamento.
- (5) La posizione del Vescovo può essere elevata in conformità di consolidate tradizioni locali. Ad esso possono essere equiparati, in eventi particolari, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti. Se Cardinale precede gli appartenenti alla categoria A, senza peraltro assumere la presidenza della cerimonia.
- (6) Qualora intervengano a cerimonie che riguardano lo Stato del loro accreditamento.
- (7) Le singole cariche prendono posto secondo l'ordine di qualifica o di grado e, a parità, secondo l'ordine dei Ministeri. Per le autorità militari e delle Forze dell'ordine, tra pari grado, ove non nota l'anzianità di grado, il criterio di precedenza è dato per le cariche appartenenti alle Forze Armate dal seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri; per le cariche appartenenti alle Forze di Polizia dal seguente ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di porto e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I Direttori o i Comandanti di specialità nell'ambito delle Forze dell'ordine seguono tutti i loro pari grado con competenza generale. Per le cariche appartenenti a Forze che dipendono funzionalmente da più Amministrazioni la natura della loro partecipazione è determinata dalla qualità della cerimonia.
- (8) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Presidente della Corte d'Appello.
- (9) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello.
- (10) Ad esso possono essere equiparati i Presidenti delle analoghe Confederazioni maggiormente rappresentative in sede regionale.
- (11) Non titolari di carica già inclusa nel presente ordine.

## Art. 10

## (Ulteriori cariche)

1. Ove siano presenti autorità che rivestono cariche non espressamente indicate nell'ordine di cui all'articolo 9, queste sono ordinate secondo quanto disposto dall'articolo 5, senza peraltro precedere gli appartenenti alla categoria A.

## Art. 11

## (Ordine di precedenza tra le Regioni, le Province e i Comuni)

1. L'ordine di precedenza tra le Regioni è determinato dalla data della loro costituzione. Tra le Province l'ordine è quello alfabetico, con precedenza alle Province sede di capoluogo di Regione.
2. Tra i Comuni l'ordine di precedenza è determinato dall'ordine alfabetico. E' fatta salva, comunque, la precedenza da attribuirsi a Roma capitale, nonché, nell'ordine, ai Comuni capoluogo di Regione e a quelli capoluogo di Provincia.
3. L'ordine di precedenza tra i Presidenti delle Regioni, delle Province e i Sindaci è il seguente:
  - 1) Presidente della Regione, in sede;
  - 2) Presidente del Consiglio regionale, in sede;
  - 3) Sindaco, in sede;
  - 4) Presidente della Provincia, in sede;
  - 5) Presidenti delle altre Regioni (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
  - 6) Presidenti degli altri Consigli regionali (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
  - 7) Presidente del Consiglio comunale, in sede;
  - 8) Presidente del Consiglio provinciale, in sede;
  - 9) Presidenti delle altre Province (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
  - 10) Sindaci degli altri Comuni (secondo l'ordine prescritto dal comma 2);
  - 11) Presidenti degli altri Consigli provinciali (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
  - 12) Presidenti degli altri Consigli comunali (secondo l'ordine prescritto dal comma 2);

CAPO II  
DELLE DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CERIMONIALE

SEZIONE PRIMA  
PRESIDENZA DELLA CERIMONIA E RAPPRESENTANZA

Art. 12

(Presidenza della cerimonia)

1. All'invitante o all'ospitante compete il ruolo di presidente della cerimonia, nonché il primo posto, che può cedere all'autorità che riveste la carica più elevata tra quelle che lo precedono nell'ordine fissato dagli articoli 5 e 9.
2. In presenza di cariche appartenenti alla prima categoria dell'ordine fissato dall'articolo 5, il ruolo di presidente dell'evento e il primo posto spettano sempre a quella che riveste la carica più elevata tra esse.

Art. 13

(Autorità cessate dalla carica)

1. Nelle cerimonie ufficiali gli inviti sono, di norma, rivolti alle autorità in carica.
2. Nelle cerimonie territoriali, eventuali invitati cessati da una carica rientrante in una delle prime cinque categorie di cui all'articolo 5 prendono posto, di massima, seguendo le autorità di pari rango in carica, senza peraltro precedere le cariche appartenenti alle categorie A e B di cui all'articolo 9.

Art. 14

(Rappresentanza protocollare)

1. Ai fini protocollari, la rappresentanza è la delega conferita espressamente e di volta in volta dall'autorità titolare invitata ad altra appartenente alla stessa Istituzione, Amministrazione o ramo di Amministrazione, affinché la seconda possa partecipare in sua vece, e per conto dell'Istituzione o dell'Amministrazione, alla cerimonia.
2. La delega deve essere notificata anzitempo all'invitante e, qualora distinto, all'ospitante.

## Art. 15

## (Rappresentanti)

1. La rappresentanza non può essere conferita se non a chi occupi una posizione vicaria ovvero a chi rivesta cariche o gradi che, negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9, siano collocate in categoria pari o immediatamente inferiore a quella del rappresentato.

## Art. 16

## (Posizione del rappresentante)

1. Il soggetto che partecipa a una cerimonia in qualità di rappresentante segue immediatamente, nell'ordine di precedenza individuato dagli articoli 5 e 9, il pari rango del rappresentato.

## Art. 17

## (Altre forme di delega)

1. Altre forme di delega, diverse da quelle disciplinate dagli articoli 14 e 15, non costituiscono rappresentanza. In tali casi il delegato occupa la posizione corrispondente al proprio rango, secondo quanto previsto negli articoli 5 e 9, avendo solo titolo di precedenza sugli altri appartenenti alla propria categoria.

## Art. 18

## (Limiti della rappresentanza)

1. La rappresentanza e le altre forme di delega si riferiscono alla sola cerimonia per la quale sono state conferite e i loro effetti si esauriscono con la conclusione della stessa.

2. Nei pranzi, nei ricevimenti e negli spettacoli non è, di norma, ammessa rappresentanza o altra forma di delega.

## Art. 19

(Supplenza e *interim*)

1. All'autorità supplente o che svolge l'incarico ad *interim* spetta la medesima posizione prevista per il titolare.

SEZIONE SECONDA  
SCAMBIO DI VISITE TRA AUTORITÀ

Art. 20

(Visite d'insediamento e di congedo)

1. In occasione del loro insediamento e del loro congedo, il vertice degli organi di governo degli Enti territoriali, nonché i titolari della carica apicale rappresentativa nel territorio di una Amministrazione pubblica ricevono o rendono visita, secondo il reciproco rango, alle autorità che rivestono cariche pubbliche nella circoscrizione.
2. In occasione del loro incontro le autorità possono determinare, d'intesa fra loro, le modalità dell'eventuale restituzione della visita.

Art. 21

(Modalità della visita)

1. Le visite vengono richieste iniziando dall'autorità più elevata ed hanno luogo nelle rispettive sedi ufficiali.
3. L'autorità che compie la visita e quella che la riceve non possono farsi rappresentare. La rappresentanza, purché previamente concordata, può ammettersi nella restituzione della visita.

SEZIONE TERZA  
PRESCRIZIONI GENERALI SUGLI ONORI ALLE AUTORITÀ CIVILI

Art. 22

(Autorità civili destinatarie di onori militari)

1. Gli onori militari sono resi, nelle occasioni ufficiali e secondo le forme e le modalità prescritte nella disciplina militare, alle seguenti cariche civili:
  - a) Presidente della Repubblica;
  - b) Presidenti delle due Camere;
  - c) Presidente del Consiglio dei Ministri;
  - d) Presidente della Corte costituzionale;
  - e) Presidenti emeriti della Repubblica;
  - f) Ministro della Difesa;
  - g) Ministri aventi alle dipendenze Corpi armati;
  - h) Sottosegretari di Stato alla Difesa;
  - i) Sottosegretari di Stato di Ministeri aventi alle dipendenze Corpi armati.
2. Le autorità indicate alle lettere g) ed i) del comma 1 ricevono, di norma, gli onori da reparti appartenenti alle Forze da loro dipendenti.
3. Gli onori militari possono essere resi, altresì, al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, agli altri Ministri e agli altri Sottosegretari di Stato, non indicati nel comma 1, quando intervengano in rappresentanza del Governo. Gli onori sono resi, inoltre, ai Vice Presidenti delle due Camere e della Corte costituzionale quando espressamente delegati a intervenire in rappresentanza dei rispettivi Organi costituzionali, se non sia presente altra autorità indicata nelle lettere da a) a g) del comma 1.
4. Nelle cerimonie territoriali disciplinate dagli articoli 2, comma 1, lettera b) e 3, comma 3, gli onori militari, se previsti, sono resi al Presidente della Regione, quando egli sia l'autorità di rango più elevato presente. In questi stessi eventi, se interviene uno dei Sottosegretari indicati nel comma 1, lettere h) ed i), questi accompagna il Presidente della Regione nella rassegna del reparto schierato.
5. Gli onori militari, se previsti, sono resi al Prefetto in sede quando interviene in quanto espressamente delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare ufficialmente il Governo, in assenza di autorità di maggior rango tra quelle indicate dal presente articolo.
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella disciplina militare per quanto concerne le cerimonie militari e gli onori alle autorità militari.

### Art. 23

#### (Simboli destinatari di onori militari)

1. Gli onori militari sono tributati, di norma, nelle occasioni e secondo le forme e le modalità prescritte dalla disciplina militare, ai seguenti simboli:

- a) Milite Ignoto;
- b) Caduti;
- c) Bandiere di Guerra;
- d) Bandiere d'Istituto;
- e) Gonfaloni e Vessilli decorati di Medaglia d'oro al Valore militare.

### Art. 24

#### (Limitazioni agli onori militari)

1. Gli onori militari vengono resi, una sola volta, alla prima delle autorità civili elencate nell'art. 22, salve le prerogative del Presidente della Repubblica.

2. In caso di presenza di più autorità di pari rango destinatarie di onori, la natura della cerimonia costituisce criterio ausiliario per individuare l'autorità alla quale spettano gli onori.

3. Nelle cerimonie dedicate in via esclusiva alla commemorazione dei Caduti, la resa degli onori ai Caduti esclude qualunque altro tipo di onori, pur previsti. Sono salve, in ogni caso, le prescrizioni poste dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2001, n. 3.3.3.14537, per le celebrazioni delle feste nazionali, nonché le specifiche disposizioni previste per i casi individuati dalla disciplina militare.

4. Nel ricevimento degli onori non è ammessa alcuna forma di rappresentanza o di delega, salvo quelle definite dall'articolo 22, commi 3 e 5.

5. Nelle cerimonie civili, gli onori militari alle autorità sono disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall'autorità di Governo da cui dipendono i reparti schierati.

### Art. 25

#### (Onori militari ad autorità europee e straniere)

1. Nel corso di visite ufficiali gli onori militari possono essere resi alle autorità europee e straniere che rivestano cariche omologhe a quelle delle autorità italiane

destinatario di onori. Sono fatte salve, in ogni caso, le prescrizioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

#### Art. 26

##### (Servizi d'onore)

1. I servizi d'onore sono, di norma, resi dall'Arma dei Carabinieri, fatte salve le prerogative del Capo dello Stato e ad eccezione delle sedi istituzionali e delle occasioni ove già sia reso servizio stabile da una diversa Forza Armata o da un Corpo armato.

#### Art. 27

##### (Ordine dei reparti)

1. Per lo schieramento di reparti in armi, secondo l'uso già in vigore, si segue il seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato.

#### Art. 28

##### (Onori civili al Presidente della Repubblica)

1. In occasione di visite fuori della Capitale, il Presidente della Repubblica è, di norma, ricevuto in forma privata, nel luogo del suo arrivo, dal Prefetto, che è, altresì, presente al momento della partenza del Presidente della Repubblica.

2. Il Presidente della Repubblica è accompagnato dal Sindaco nella visita della città e riceve il saluto, ove il programma lo preveda, esclusivamente del vertice degli organi di governo degli Enti territoriali, nonché dei preposti agli Uffici provinciali, o equiparati, ovvero superiori, di ciascuna delle Amministrazioni statali aventi sede nella città stessa. Nel capoluogo di Regione riceve il saluto anche del Presidente della Regione.

SEZIONE QUARTA  
DISTINZIONI CAVALLERESCHE E ONORIFICHE

Art. 29

(Ordini cavallereschi nazionali e altre onorificenze della Repubblica)

1. La Repubblica premia le benemerenze individuali e collettive con distinzioni cavalleresche e con distinzioni onorifiche. Le distinzioni cavalleresche sono attribuite nell'ambito degli ordini cavallereschi nazionali. Le altre distinzioni consistono in decorazioni al Valore militare e nella Stella al Merito del lavoro, nonché in ricompense al Valore civile e al Merito civile e altre ricompense ministeriali.
2. Gli ordini cavallereschi nazionali sono:
  - 1) l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
  - 2) l'Ordine Militare d'Italia;
  - 3) l'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana;
  - 4) l'Ordine al Merito del Lavoro;
  - 5) l'Ordine di Vittorio Veneto.

Art. 30

(Onorificenze e decorazioni)

1. Le onorificenze cavalleresche, le decorazioni e le benemerenze non attribuiscono al singolo insignito titolo di precedenza nelle cerimonie, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 9 per le Medaglie d'oro al Valore militare e al Valore civile.
2. In occasione delle feste nazionali civili, ovvero in presenza del Presidente della Repubblica, gli insigniti debbono indossare la più elevata in grado tra le insegne degli ordini cavallereschi nazionali, ovvero delle altre decorazioni e distinzioni onorifiche nazionali a loro attribuite, nelle forme previste.
3. Per la determinazione della precedenza tra i gradi e le classi delle distinzioni cavalleresche e onorifiche, nonché per l'uso e le fogge delle relative insegne vale quanto fissato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2001, DCE 12.3/24, come integrata dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2005, DCS 24/12.3.
4. L'uso nel territorio nazionale delle onorificenze concesse dallo Stato della Città del Vaticano è consentito unicamente previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'uso di onorificenze concesse in ordini non nazionali o da Stati esteri deve essere autorizzato dal Ministero degli Affari Esteri. È libero l'uso delle onorificenze concesse dal Sovrano Militare Ordine di Malta.

SEZIONE QUINTA  
BANDIERA DELLA REPUBBLICA, INNO NAZIONALE, FESTE NAZIONALI  
ED ESEQUIE DI STATO

Art. 31

(Definizione cromatica dei colori della bandiera della Repubblica)

1. I toni cromatici dei colori della bandiera della Repubblica, indicati dall'art. 12 della Costituzione, sono definiti dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 giugno 2004, UCE 3.3.1/14545/1, con i seguenti codici Pantone tessile, su tessuto stamina (fiocco) di poliestere:

Verde 17-6153

Bianco 11-0601

Rosso 18-1662.

2. L'utilizzazione di altri tessuti deve produrre lo stesso risultato cromatico ottenuto sull'esemplare custodito presso il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché presso ogni Prefettura e ogni Rappresentanza diplomatica italiana all'estero.

Art. 32

(Uso delle bandiere)

1. Sull'esposizione e sulle modalità d'uso delle bandiere si fa espresso richiamo alle disposizioni fissate dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22, nonché dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121.

2. Sugli edifici pubblici possono essere esposte esclusivamente la bandiera nazionale e quella europea, nonché quelle dei rispettivi Enti territoriali o locali. Possono essere esposte bandiere di Stati stranieri o di Organismi internazionali solo in occasione di visite ufficiali di autorità estere o di incontri internazionali, limitatamente alla durata dell'evento, o per la celebrazione di particolari ricorrenze.

Art. 33

(Uso di insegne sulle autovetture)

1. Ferme restando le disposizioni correnti concernenti l'uso e le fogge delle insegne di comando e di quelle distintive, il guidoncino che riproduce i colori della bandiera

nazionale può essere applicato, solo in occasione di impegni ufficiali, unicamente sulle autovetture con a bordo il Presidente di uno degli Organi costituzionali, nonché sulle autovetture dei titolari delle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. Sono fatte salve singole disposizioni legate di volta in volta a particolari esigenze del Cerimoniale di Stato o del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

#### Art. 34

##### (Inno nazionale)

1. L'inno nazionale è eseguito, secondo le forme e le modalità individuate nella disciplina militare, alla presenza della bandiera di guerra o d'Istituto e del Presidente della Repubblica, nonché nelle cerimonie indicate dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'esecuzione dell'inno europeo e di inni nazionali stranieri è effettuata secondo le indicazioni del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.
3. Sono fatte salve le disposizioni militari concernenti l'esecuzione dell'inno nell'ambito delle Forze armate.

#### Art. 35

##### (Feste nazionali civili)

1. Alle feste nazionali civili (2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 4 novembre, festa dell'Unità nazionale – giornata delle Forze Armate; 25 aprile, anniversario della Liberazione e 1° maggio, festa del Lavoro) si applicano le disposizioni di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2001, n. 3.3.3.14537.

#### Art. 36

##### (Esequie di Stato)

1. Le esequie di Stato spettano alle autorità della Repubblica e ai soggetti individuati dalla legge 7 febbraio 1987, n. 36, e si svolgono secondo le forme e i modi indicati nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2002, UCE 3.3.13/1/5654.

2. Fuori dei casi ricordati dal comma 1, le Amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria sfera di competenza, possono disporre la celebrazione di esequie in forma solenne.
3. Il coordinamento delle esequie di Stato è assicurato dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### Art. 37

#### (Disposizioni finali)

1. E' assicurata al Cerimoniale di Stato e al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica la possibilità di disporre di misure di adeguamento eccezionali necessarie o opportune, anche per ragioni di reciprocità, in particolari eventi di rilievo nazionale o internazionale.
2. In presenza del Capo dello Stato eccezionali e particolari misure protocollari potranno essere assunte dal Servizio del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica che, nelle ipotesi di concorso, concerterà la propria azione con il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri o con il Cerimoniale diplomatico della Repubblica



## INDICE

<b>DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CERIMONIALE E DISCIPLINA DELLE PRECEDENZE TRA LE CARICHE PUBBLICHE</b> -----	<b>3</b>
<b>Capo I - Delle precedenze tra le cariche pubbliche</b> - -----	<b>3</b>
Sezione Prima - Definizione dell'ambito di applicazione e criteri generali - ----	3
<i>Art. 1 (Ambito di applicazione)</i> -----	3
<i>Art. 2 (Cerimonie nazionali e cerimonie territoriali)</i> -----	3
<i>Art. 3 (Cerimonie e relazioni internazionali)</i> -----	4
<i>Art. 4 (Criteri di precedenza tra le cariche)</i> -----	4
Sezione Seconda - Precedenze nelle cerimonie nazionali - -----	5
<i>Art. 5 (Ordine nazionale di precedenza)</i> -----	5
<i>Art. 6 (Ordine di precedenza tra i Ministri)</i> -----	10
<i>Art. 7 (Ordine di precedenza tra i Rappresentanti diplomatici)</i> -----	11
<i>Art. 8 (Rango delle cariche europee e straniere)</i> -----	11
Sezione Terza - Precedenze nelle cerimonie territoriali - -----	12
<i>Art. 9 (Ordine territoriale di precedenza)</i> -----	12
<i>Art. 10 (Ulteriori cariche)</i> -----	15
<i>Art. 11 (Ordine di precedenza tra le Regioni, le Province e i Comuni)</i> ----	15
<b>Capo II - Delle disposizioni generali in materia di cerimoniale</b> - -----	<b>16</b>
Sezione Prima - Presidenza della cerimonia e rappresentanza - -----	16
<i>Art. 12 (Presidenza della cerimonia)</i> -----	16
<i>Art. 13 (Autorità cessate dalla carica)</i> -----	16
<i>Art. 14 (Rappresentanza protocollare)</i> -----	16
<i>Art. 15 (Rappresentanti)</i> -----	17
<i>Art. 16 (Posizione del rappresentante)</i> -----	17
<i>Art. 17 (Altre forme di delega)</i> -----	17
<i>Art. 18 (Limiti della rappresentanza)</i> -----	17
<i>Art. 19 (Supplenza e interim)</i> -----	17
Sezione Seconda - Scambio di visite tra autorità - -----	18
<i>Art. 20 (Visite d'insediamento e di congedo)</i> -----	18
<i>Art. 21 (Modalità della visita)</i> -----	18
Sezione Terza - Prescrizioni generali sugli onori alle autorità civili - -----	19
<i>Art. 22 (Autorità civili destinatarie di onori militari)</i> -----	19
<i>Art. 23 (Simboli destinatari di onori militari)</i> -----	20
<i>Art. 24 (Limitazioni agli onori militari)</i> -----	20
<i>Art. 25 (Onori militari ad autorità europee e straniere)</i> -----	20
<i>Art. 26 (Servizi d'onore)</i> -----	21
<i>Art. 27 (Ordine dei reparti)</i> -----	21
<i>Art. 28 (Onori civili al Presidente della Repubblica)</i> -----	21

Sezione Quarta - Distinzioni cavalleresche e onorifiche - -----	22
<i>Art. 29 (Ordini cavallereschi nazionali e altre onorificenze della Repubblica)</i>	22
<i>Art. 30 (Onorificenze e decorazioni) -----</i>	22
Sezione Quinta - Bandiera della Repubblica, inno nazionale, feste nazionali ed esequie di Stato - -----	23
<i>Art. 31 (Definizione cromatica dei colori della bandiera della Repubblica) -</i>	23
<i>Art. 32 (Uso delle bandiere) -----</i>	23
<i>Art. 33 (Uso di insegne sulle autovetture) -----</i>	23
<i>Art. 34 (Inno nazionale) -----</i>	24
<i>Art. 35 (Feste nazionali civili) -----</i>	24
<i>Art. 36 (Esequie di Stato) -----</i>	24
<i>Art. 37 (Disposizioni finali) -----</i>	25

Realizzazione a cura del Consiglio regionale del Piemonte  
Direzione Comunicazione Istituzionale  
Riproduzione: Centro Stampa del Consiglio regionale